Convenuta

Sentenza n. 2016/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 6591/2018 Repert. n. 2798/2022 del 06/06/2022



### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE DI SALERNO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice **dott.ssa Simona D'Ambrosio**, ha emesso la seguente:

## **SENTENZA**

nella causa iscritta al N.R.G. 6591/2018 avente ad oggetto "intermediazione finanziaria"

TRA

(c.f.	e e
	, rappresentati e difesi, giusta procura
in atti, dall'Avv.	unitamente al quale sono elettivamente
domiciliati in Cava de' Tirreni alla	
	Attori
	E
	, già
S.P.A. (P.IVA	in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta
mandato in atti, dagli avv.ti	e (
tutti elettivamente domic	ciliati presso lo studio di quest'ultima, in
Salerno alla via	

#### CONCLUSIONI

All'udienza del l'11.3.2022 le parti hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità del giudizio.



Sentenza n. 2016/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 6591/2018

Repert. n. 2798/2022 del 06/06/2022

## MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12.7.2018, hanno convenuto in giudizio, nella qualità di eredi di la SE - deducendo: che a seguito dell'intervenuto decesso del genitore venivano loro attribuite le somme relative ad investimenti azionari complessivo di Euro 610.805,87; che nel corso nel 2016, gli attori inoltravano ad domanda di disinvestimento ed attribuzione delle suddette somme seguita, nel maggio dell'anno successivo, dalla richiesta di immediata attivazione della procedura per lo sblocco delle somme relative agli investimenti azionari con attribuzione delle stesse sui rispettivi conti correnti; che, in riscontro alla predetta richiesta, con nota dell'1.6.2017, declinando ogni responsabilità in merito, affermava che l'investimento nel suddetto fondo era stato disposto dalla della dietro diretto mandato di anticolori avendo quest'ultimo in essere con solamente un rapporto di conto corrente e di deposito titoli esclusivamente funzionali alla gestione del portafoglio già curato dalla della especiale non più in corso di validità; che avendo compresso cessato di operare, lasciando i clienti privi del servizio di gestione individuale, ogni attività sui fondi era, di fatto, bloccata, con conseguente impossibilità per di liquidare le somme richieste. Chiedevano, pertanto: "a) accertare e dichiarare che la convenuta è incorsa in responsabilità precontrattuale ed inadempimento contrattuale con riferimento a tutte le obbligazioni principali ed accessorie derivanti dal rapporto instaurato da SPA con il de cuius b) accertare e dichiarare che, per effetto dei suddetti inadempimenti, gli attori (in proprio e quali successori del hanno subito un danno ingiusto, quantificabile in Euro 610.805,87 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudicante; c) condannare la convenuta al risarcimento del danno nei confronti degli attori; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Con comparsa depositata in data 20.11.2018, si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, la nullità dell'atto di citazione in ragione dell'omissione o, comunque, incertezza assoluta dei requisiti stabiliti dall'art. 163 c.p.c. ai numeri 3 e 4, l'inammissibilità delle





Firmato Da: D'AMBROSIO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e66b7df0c5def00a8d5fd36c261fa6 Firmato Da: PASSANNANTI MARISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6435011e3350b66d1bd4f56468fca84a

Sentenza n. 2016/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 6591/2018 Repert. n. 2798/2022 del 06/06/2022

domande di condanna ex adverso formulate in ragione del difetto di legittimazione passiva di chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, vinte le spese di lite.

Con ordinanza del 29.9.2020 il G.I., rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, concedeva termine di giorni 15 per l'introduzione del relativo procedimento ai sensi dell'art. 5, co.1 bis del d.lgs. n. 28/2010. Dopo numerosi rinvii d'ufficio e mutamento del giudice relatore, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.3.2022 – celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta – veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione proposta da per non avere, gli attori, dato corso all'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010 nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza del 29 settembre 2020.

Ne segue, la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.

Difatti l'istituto di credito convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta tempestivamente con il primo atto utile, cioè con la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 20.11.2018.

Nè tantomeno è possibile concedere alle parti un nuovo termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, poiché il termine per l'instaurazione del tentative concesso dal Giudice va considerato perentorio e, ad ogni modo, nessuna norma abilita il Giudice a concedere "ex novo" il termine per la mediazione.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice ritiene di dover condividere, il carattere di perentorietà del termine assegnato dal G.I. per l'introduzione della mediazione obbligatoria ben può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso, Cass. n. 45530/2004; n.14624/2000).

La natura perentoria del termine di cui all'art. 5 comma 1 bis. D.Lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa



Sentenza n. 2016/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 6591/2018 Repert. n. 2798/2022 del 06/06/2022

gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (Cfr., in tal senso nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce, 03.03.2017; Trib. Cagliari, 08.02.2017; Trib. Firenze, 14.09.2016; Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185).

Apparirebbe invero del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Cfr. Trib. Lecce, sent. 3 luglio 2017).

In proposito, è anche il caso di rilevare che, anche laddove si volesse ritenere la natura ordinatoria e non perentoria del termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione, la mancata proposizione di una tempestiva istanza di proroga comporterebbe inevitabilmente, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che ancora si condivide, la decadenza della relativa facoltà processuale (in punto di mancato rispetto di termini ordinatori processuali non prorogati, Cfr. Cass. n. 589/2015; Cass. n. 4448/2013; Cass. n. 4877/2005; Cass. n. 1064/2005; Cass. n. 3340/1997).

Orbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie consegue che la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte degli attori comporta l'applicazione della sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Resta assorbita ogni questione di merito.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'improcedibilità della domanda, sono poste quindi a carico di e in solido; tuttavia, alla luce del contrasto giurisprudenziale registratosi sulla natura ordinatoria o perentoria del termine previsto per l'introduzione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, co.1 bis del d.lgs. n. 28/2010, sussistono "le altre gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c. come risultante per effetto della sentenza di declaratoria di incostituzionalità n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.



Sentenza n. 2016/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 6591/2018 Repert. n. 2798/2022 del 06/06/2022

# PER QUESTI MOTIVI

- Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 6591/2018 R.G., così provvede:
- a) dichiara l'improcedibilità della domanda;
- b) compensa le spese tra tutte le parti processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Salerno, 6.6.2022.

# Il Giudice

dott.ssa Simona D'Ambrosio



